



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

*Area Valutazione Tecnica e Controllo*

Oggetto: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**

**Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali  
Campagna 2019 Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.**

**Misura 10 – Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 e  
s.m.i. per il sostegno allo sviluppo rurale;**

**Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (paragrafi 1-8  
dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.;**

**Operazioni: 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.5 – 10.1.6 – 10.1.7 – 10.1.8 – 10.1.9**

**Misura 11: Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. per il  
sostegno allo sviluppo rurale);**

**Sottomisura 11.1.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione  
biologica;**

**Sottomisura 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica**

**Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento.**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1 DEFINIZIONI</b>   | <b>8</b>  |
| <b>2 AMBITO DI APPLICAZIONE</b>  | <b>8</b>  |
| <b>3 BENEFICIARI-MISURE</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>                                | <b>11</b> |
| 4.1 Domanda in modalità grafica .....  | 12        |
| <b>5 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA</b>  | <b>13</b> |
| <b>6 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO</b>   | <b>14</b> |
| <b>7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE</b>  | <b>15</b> |
| <b>8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO</b>               | <b>16</b> |
| 8.1 Modalità di compilazione delle domande online .....  | 16        |
| 8.2 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio .....                            | 17        |
| <b>9 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>  | <b>17</b> |
| <b>10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>   | <b>18</b> |
| 10.1 Domande di pagamento .....  | 18        |
| <b>11 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.</b>                  | <b>19</b> |
| <b>12 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.</b>   | <b>20</b> |
| <b>13 DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>14 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....</b>                                | <b>21</b> |
| <b>15 ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)</b>                                     | <b>22</b> |
| <b>16 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)</b> | <b>22</b> |
| <b>17 ISTRUTTORIA E CONTROLLI</b>  | <b>23</b> |
| 18 CLAUSOLA DI ELUSIONE.....   | 23        |
| <b>19 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI</b>   | <b>23</b> |

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.

- 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione n. 1394 del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - Rettifica; (gazzetta ufficiale dell'unione europea L 225 del 19 agosto 2016) del regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  - Regolamento (UE) n. 2393 del 17 dicembre 2017 europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
  - Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e succ m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
  - Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
  - Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
  - Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018, notificata dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles con nota prot. 4285 del 25/05/2018, che autorizza la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali;
  - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
  - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
  - D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi) e successive mod. ed integr., in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, quest'ultima abrogata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007;
  - D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136", e successive modifiche e integrazioni Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n.241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018; modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11/05/2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura;

Nell'attuazione del PSR trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e s.m.i..
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- Decreto del MIPAF n. B/740, del 18 aprile 2005, che riconosce Finpiemonte S.p.A. quale Organismo Pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/01/2008 prot. 16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25/01/2008 n. 1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- Decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D.G.R. del 3 ottobre 2016, n. 12-4005 PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016;
- D.G.R. n. 13-6737 DEL 13.04.2018 Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.2,

- 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9;
- D.G.R. n.14-6738 DEL 13.04.2018 Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020;
  - Determinazione ARPEA n. 56 del 05/04/2018 e s.m.i. - disposizioni per la presentazione:
    - delle domande di pagamento PSR 2014/2020 campagna 2018; Misura 10 Operazioni 10.1.1 -10.1.2 -10.1.3 - 10.1.4 -10.1.5 - 10.1.6-10.1.7-10.1.8-10.1.9; Misura 11-Sottomisura 11.1.1 e 11.2.1;
    - delle domande di pagamento PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2018; Misura 214 azioni: 214.1,214.2,214.711; Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i. Data apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande;
  - D.D. n. 454 del 16/04/2018 e s.m.i. – disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali" – Operazioni 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.6 – 10.1.7 – 10.1.8 e 10.1.9 del PSR 2014-2020 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 del 13/04/2018.;
  - D.D. n. 450 del 16/04/2018 e s.m.i. - disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della Misura 11 "Agricoltura biologica" – Operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni di produzione biologica" del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 14-6738 del 13/04/2018;
  - D.D. n. 495 del 24/4/2018 e s.m.i.:Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020;
  - D.D. n. 516 del 7/5/2018 e s.m.i. Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", operazioni 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020;
  - Determinazione di ARPEA n. 80 del 14/05/2018 – proroga dei termini per la presentazione delle domande, stabiliti dalla determinazione n. 56 del 05/04/2018;
  - Il manuale delle procedure controlli e sanzioni – Misure SIGC approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.;
  - Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea.

N.B: Per quanto non riportato nel presente documento, si rimanda al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. e alle disposizioni regionali emanate e/o che verranno emanate.

## 1 DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. UE 1305 del 2013 e s.m.i..

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento-prosecuzione impegni relative alle Misure ed Operazioni connesse alla superficie e alle Misure ed Operazioni connesse agli animali di cui al Reg. CE 1305/2013 e s.m.i.;

- Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020 del Piemonte:

Operazioni:

- ✓ 10.1.1 “Produzione integrata”;
- ✓ 10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”;
- ✓ 10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa” composta dalle azioni:
  - 10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
  - 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,
  - 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,
- ✓ 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili” composta dalle azioni:
  - 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
  - 10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,
  - 10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali
- ✓ 10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:
  - 10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,
  - 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,
- ✓ 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;
- ✓ 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema”, composta dalle azioni:
  - 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
  - 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,



- 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,
- ✓ 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;
- ✓ 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. per il sostegno allo sviluppo rurale);

- ✓ Operazione 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica
- ✓ Operazione 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

### **3 BENEFICIARI-MISURE**

#### **Misura 10 (Reg. UE 1305/2013 e s.m.i. )**

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2015 ai sensi della D.G.R. n. 29-1516 del 3/06/2015 e della D.D. n. 326 del 4 giugno 2015 e loro s.m.i., relativo alla Misura/azione 214.1 “Applicazione delle tecniche di produzione integrata” e nel 2016 hanno adeguato gli impegni all’operazione 10.1.1 “ produzione integrata” del PSR 2014-2020 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo le graduatorie approvate dalla D.D. n. 719 del 5/11/2015. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il quinto anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29/03/2016 e della D.D. n. 248 del 21/04/2016 e loro s.m.i. Misura 10 Sottomisura 10.1 .- Operazioni 10.1.1-10.1.2 - 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.5 – 10.1.6 – 10.1.7 – 10.1.8 – 10.1.9 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo le graduatorie approvate dalle; D.D. n. 768 del 16/09/2016 – D.D. n. 864 del 10/10/2016 – D.D. n. 973 del 25/10/2016 – D.D. n. 987 del 26/10/2016 – D.D. n.1057 del 14/11/2016, D.D. n. 152 del 21/02/2017 e D.D. n. 766 del 28/07/2017. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il quarto anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2017 ai sensi della DGR n. 14-4814 del 27.03.2017 e della D.D. n. 289 del 04/04/2017 e loro s.m.i. Misura 10 Sottomisura 10.1 .- Operazioni 10.1.4 – 10.1.6 – 10.1.7 e 10.1.8 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo le graduatorie approvate dalle; D.D. n. 880 del 04/09/2017 e D.D. n. 1256 del 6/12/2017. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il terzo anno di impegno;

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 DEL 13.04.2018 e della D.D. n. 454 del 16/04/2018 e loro s.m.i. Misura 10 Sottomisura 10.1 – Operazioni 10.1.2 – 10.1.3 (azioni 2 e 3) – 10.1.4 – 10.1.6 – 10.1.17 – 10.1.8 e 10.1.9 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo le graduatorie approvate dalle; D.D. n. 1007 del 03/10/2018 – D.D. n. 975 del 24/09/2018 – D.D. n. 966 del 18/09/2018 – D.D. n. 962 del 14/09/2018. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il secondo anno di impegno;
- imprenditori agricoli che nell'anno 2019 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti;

### **Misura 11 (reg. UE 1305/2013 e s.m.i.)**

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2015 ai sensi della D.G.R. n. 29-1516 del 3/06/2015 e della D.D. n. 326 del 4 giugno 2015 e loro s.m.i., relativo alla Misura/azione 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica” e nel 2016 hanno adeguato gli impegni alla Misura 11 “Agricoltura biologica”, sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo le graduatorie approvate dalla D.D. n. 719 del 5/11/2015. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il quinto anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29/03/2016 e della D.D. n. 249 del 21/04/2016 e loro s.m.i. Misura 11 “agricoltura biologica” Sottomisura 11.1.1 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo la graduatoria approvata con D.D. n. 1045 del 9/11/2016. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il quarto anno di impegno;
- imprenditori agricoli che ai sensi della D.D. n. 285 del 28\04\2016 hanno convertito/trasformato nel 2016 gli impegni dall'azione 214.1 Misura 214 all'operazione 11.1.1 o 11.2.1 della Misura 11 del PSR 2014-2020. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il quarto anno di impegno;
- imprenditori agricoli che ai sensi della D.D. n.315 del 10\04\2017 hanno convertito/trasformato nel 2017 gli impegni dall'operazione 10.1.1 alla Sottomisura 11.1.1 della Misura 11 del PSR 2014-2020. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il terzo anno di impegno;

- imprenditori agricoli che ai sensi della D.D. n. 516 del 07/05/2018 hanno convertito/trasformato nel 2018 gli impegni dall'operazione 10.1.1 alla Sottomisura 11.1.1 o Sottomisura 11.2.1 del PSR 2014-2020. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il secondo anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 14-6738 del 13/04/2018 e della D.D. n. 450 del 16/04/2018 e loro s.m.i. Misura 11 "agricoltura biologica" Sottomisura 11.2.1 e che risultano ammissibili a finanziamento secondo la graduatoria approvata con D.D. n. 1022 del 08/10/2018. Per tali beneficiari il 2019 rappresenta il secondo anno di impegno;
- imprenditori agricoli che nell'anno 2019 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti;

#### **4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Prima della presentazione della domanda di pagamento sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale elettronico presso i Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) e l'aggiornamento di tale fascicolo;
- il piano di coltivazione (l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015) prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.
- compilare la consistenza zootecnica, ove esistente e necessario.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe. A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi ad un (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi/deleg/recapiti/79/caa/centri/di/assistenza/agricola>.

Gli altri beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio on-line "Anagrafe" , pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la carta nazionale dei servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it). (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica ([http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod\\_iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm)); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it).

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande, qualora stampate e sottoscritte.

#### **4.1 Domanda in modalità grafica**

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018 viene autorizzata la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali;

A decorrere dall'anno di domanda 2018, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;

b) A decorrere dall'anno di domanda 2019, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;

c) a decorrere dall'anno di domanda 2020, a tutti i beneficiari.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- ✓ Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- ✓ Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

## **5 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA**

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo"

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

## **6 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO**

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

- 2) Dichiarare la superficie:

a) Sulla base della "superficie calcolata" il beneficiario deve:

- i) Confermare la stessa, o;
- ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".

- 3) Aggiunta di informazioni:

a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

## **7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE**

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. Inoltre la domanda deve contenere gli allegati previsti dalle disposizioni regionali. E' importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Il beneficiario deve, quindi, prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma; l'amministrazione ha il dovere di controllare che le dichiarazioni siano vere, così come i dati contenuti nelle domande.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si

procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 Decadenza dai benefici).

Le domande sono predisposte in coerenza con il reg. 1306/2013 e s.m.i. (artt. dal 67 al 73) e devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati ( regolamento UE n. 679/2013 e s.m.i.), pubblicata sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), in apertura del servizio on-line; La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti 8 e 10.

## **8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

### **8.1 Modalità di compilazione delle domande online**

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata con l'ausilio del CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA .



- Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "PSR 2014-2020", a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

## **8.2 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio**

Le domande devono essere presentate al settore A1713B "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica" individuato con la D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018.

## **9 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale; è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2019;

- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE ) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di rinuncia totale; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze".

I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

## **10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **10.1 Domande di pagamento**

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2019 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2019** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.);

**b) domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.: entro le ore 23:59:59 del giorno 31 maggio **2019**;

c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente:

## **11 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- aggiunta di un'operazione/i .

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 10 e 11 siano rispettati.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze.

## **12 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.**

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., si sottolinea che:

Una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale dell'impegno aggiuntivo facoltativo;
- revoca di un'operazione/i richiesta a premio.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

### 13 DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

### 14 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 10 giugno 2019**), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del 31 maggio 2019 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 10 giugno 2019**. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

L'aggiunta di un'operazione con la domanda di modifica comporta l'applicazione di una riduzione dell'1% all'importo dell'operazione aggiunta per ogni giorno lavorativo di ritardo dal 16 maggio sino alle ore 23:59:59 del 10 giugno 2019.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda

non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

### **15 ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)**

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013 e s.m.i., permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

In linea del tutto esemplificativa, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria, l'inserimento di interventi in domanda.

In ogni caso, per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese.

### **16 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)**

L'art. 4 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., prevede, per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali contemplati dall'art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i., nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 Reg. UE 640/2014 e s.m.i.).

Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata e applicata in modo restrittivo".

Per quanto concerne le prove richieste ai beneficiari che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili". Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa unionale.

## **17 ISTRUTTORIA E CONTROLLI**

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i..

## **18 CLAUSOLA DI ELUSIONE**

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art. 60 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i.).

## **19 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di

presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.